



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 151 DELL' 11.09.2017

OGGETTO: Ricorso al TAR di Catania promosso dalla Società Cooperativa Sociale Agape contro Comune di Giardini Naxos e nei confronti della Società Cooperativa Sociale Esperia 2000. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **Undici** del mese di **Settembre** ore **12,40** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

				P	A
1	LO TURCO	PANCRAZIO	SINDACO	P	
2	GIARDINA	CARMELO	VICE SINDACO	P	
3	RIZZO	ORAZIO ANTONINO	ASSESSORE		P
4	SANFILIPPO	SANDRA NANCY	ASSESSORE	P	
5	VILLARI	CARMELO	ASSESSORE	P	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Freni**

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **Sindaco Pancrazio Lo Turco** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
Vista la L.R. 44/91;
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
Ricorso al TAR di Catania promosso dalla Società Cooperativa Sociale Agape contro Comune di Giardini Naxos e nei confronti della Società Cooperativa Sociale Esperia 2000. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale, nominando all'uopo legale dell'Ente l'Avv. Pasquita Patti con studio legale in Rometta.
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione **immediatamente esecutiva**.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 158 DEL 04.09.2017

Oggetto:	Ricorso al Tar di Catania promosso dalla Società Cooperativa Sociale Agape contro Comune di Giardini Naxos e nei confronti della Società Cooperativa Sociale Esperia 2000. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale.
Settore	Ufficio Contenzioso
Proponente	L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Premesso che:

- con Delibera G.M. n. 140 del 21.08.2017 è stato conferito incarico all'Avv. Pasquita Patti per resistere al ricorso al C.G.A di Palermo, promosso dalla Società Cooperativa Sociale Esperia 2000, avverso l'ordinanza emessa dal Tar di Catania n. 632/2017;
- il suddetto legale con nota Prot.n. 19136 del 29.08.2017, ha comunicato che per il ricorso pendente dinanzi al Tar di Catania, R.G. n. 462/2017, è stata fissata l'udienza di merito, il 19.10.2017, per la controversia in questione;
- con disposizione apposta in calce alla suddetta nota, in data 30.08.2017, da parte del Sindaco si indica la necessità della costituzione in giudizio da parte di questo Ente nella fase di merito;

Ritenuto necessario conferire apposito incarico di rappresentanza legale ad un professionista;

Vista la delibera G.M. n. 103 del 28.06.2016, atto di indirizzo per l'affidamento della rappresentanza legale in giudizio del Comune di Giardini Naxos, che al punto 3) prevede che nell'affidamento della rappresentanza giudiziale si dovrà tener conto anche della *“Conseguenzialità, continuità e complementarietà con altri incarichi avente lo stesso oggetto”*;

Visto l'allegato schema di disciplinare (ALL. 2) recante le condizioni ed i termini di affidamento dell'incarico legale, ivi inclusa la determinazione, ai sensi del d.l. 4/7/2006 n.223, convertito con legge n. 248/2006, dell'importo massimo del compenso da corrispondere al professionista incaricato, inclusi IVA, Cpa e ritenuta d'acconto;

Preso atto che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.L.gs n. 50 del 18.4.2016 l'art. 17 comma 1 lett. d) prevede tra i servizi cui si applicano i principi già previsti dall'art. 4 del Codice, i servizi legali relativi alla rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giurisdizionali di uno Stato membro dell'Unione Europea;

Vista la circolare dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità, Prot.n. 86313/DRT del 04.05.2016 che chiarisce che *“tenuto conto del rinvio dinamico della normativa statale speciale della L.R. n. 12/2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.L.gs n. 50/2016, del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso”*;

Considerato che in base alla normativa introdotta, la rappresentanza legale in giudizio è soggetta ai sensi dell'art. 4 del D.L.gs 50/2016, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Vista la Determina Dirigenziale N. 272 del 28.02.2017 con cui è stato approvato l'elenco dei legali di questo Comune, suddiviso in quattro sezioni, per l'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

Vista la delibera C.C. n. 32 del 10.07.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione;

Ritenuto, conseguentemente di dovere assumere il relativo impegno di spesa per un importo complessivo di €. 2.000,00, compreso Iva, Cpa e ritenuta d'acconto;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

1) Autorizzare la costituzione in giudizio e l'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la difesa dell'Ente, per la fase di merito, nel giudizio pendente dinanzi al Tar di Catania, R.G. n. 462/2017;

2) Nominare, a tal fine, un legale per la difesa degli interessi dell'Ente nel superiore giudizio, con ogni facoltà di legge a tutela del Comune;

3) Disporre che detto incarico legale risulta conferito nei termini ed alle condizioni di cui al disciplinare di incarico - che si approva e si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, alla cui sottoscrizione, ad opera di entrambe le parti, resta subordinato il perfezionamento dell'incarico legale conferito;

4) **Prenotare** la spesa complessiva di €. 2.000,00 al Cap. 1245 del bilancio di previsione esercizio 2017/2018, imputandola come da cronoprogramma sotto riportato;

5) **Approvare** il seguente cronoprogramma di spesa e sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

ALL. 1 URGENTE COPIE

Avvocato Maria Rosa Petronio
Viale Jonio, 21, 95129 Catania
tel. 095.7715742 – fax 095.0935684
mariarosa.petronio@pec.ordineavvocaticatania.it

10077

SINDACATI CON
URGENZA

18 APR. 2017

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

- Sezione Staccata di CATANIA -

Ricorso con istanza di sospensione degli atti

POSTI

Per la società cooperativa sociale "Agape", con sede in Giardini Naxos, in via Vittorio Emanuele, n. 126/B, C.F. e P.I. 01434010839, in persona del legale rappresentante pro-tempore, sig.ra Pierina Di Mauro, nata a Messina, il 6.7.1948, C.F. DMRPRN48L46F158C, rappresentata e difesa per mandato in calce al presente atto dall'Avv. Maria Rosa Petronio, C.F. PTRMRS75M63A8410, presso il cui studio di Catania, in Viale Jonio, n. 21, è elettivamente domiciliata, la quale dichiara di avere il seguente numero di fax 095.0935684, e indirizzo di posta elettronica certificata mariarosa.petronio@pec.ordineavvocaticatania.it, ove il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di segreteria;

1660

Ricorrente

contro

Il Comune di Giardini Naxos, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola, C.F. 00343940839;
La Commissione giudicatrice di gara istituita presso lo stesso Comune, Settore I, per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare ai disabili per l'anno 2017;

Resistente

e nei confronti

Della società cooperativa sociale Esperia 2000, C.F. 00094260890, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in via San Cataldo, 4, Siracusa;

Controinteressata

per l'annullamento, previa sospensiva

Della determinazione del responsabile del I Settore del Comune di Giardini Naxos, n. 145, del 20.3.2017, n. 347, del 22.3.2017, del Registro Generale, avente ad oggetto *"Affidamento servizio di assistenza domiciliare disabili. Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione provvisoria del servizio"*, relativa alla gara indetta con determina dirigenziale n. 442, del 10.11.2016 (doc. 1 – Provvedimento impugnato), per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare disabili anno 2017, mediante procedura negoziata con offerta economicamente più vantaggiosa, cod. CIG 68496562F2; del Verbale di gara n. 4, del 23.2.2017 (cfr. doc. 1), con il quale è stata disposta l'esclusione della s.c.s. Agape dalla procedura di gara, non comunicato alla ricorrente, né pubblicato sul profilo del committente; degli atti presupposti, consequenziali e connessi allo stato non conosciuti.

In fatto e in diritto

La ricorrente ha partecipato alla gara indetta con determina dirigenziale n. 442, del 10.11.2016, per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare disabili anno 2017, mediante procedura negoziata con offerta economicamente più vantaggiosa, cod. CIG 68496562F2 (doc. 2 – Bando di gara e Capitolato d'oneri). All'esito della valutazione tecnica dei progetti svolta in seduta riservata il 6.2.2017 (verbale di seduta non pervenuto ma si evince dal richiamo che ne fa il verbale impugnato col presente ricorso), la cooperativa Agape ha ottenuto il punteggio più

alto per l'offerta tecnica presentata, pari a pt. 80, rispetto alle altre due concorrenti, le cooperative Airone e Esperia 2000.

Nella successiva seduta del 23.2.2017, la Commissione di gara ha provveduto all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica delle partecipanti.

Secondo il verbale di gara, aperta la busta della ricorrente, la Commissione constatava la mancata indicazione dei costi di sicurezza aziendali nell'ambito dell'offerta economica presentata (doc. 3 – Offerta economica) e, per tale ragione, ne determinava l'esclusione, richiamando – impropriamente, per quanto si vedrà – la nota Ad. Plenaria. n. 19/2016. Per la medesima ragione, era esclusa dalla procedura anche la cooperativa Airone e, pertanto, il servizio veniva aggiudicato in via provvisoria alla cooperativa sociale Esperia 2000.

Il verbale del 23.2.2017 - o altro provvedimento di esclusione – non è stato comunicato alla ricorrente, né, da quanto risulta, è stato pubblicato sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" o nella sezione "Bandi e gare", come può appurarsi dalla riproduzione delle relative pagine web del sito istituzionale del Comune (doc. 4 – Pagine web). Da rilevare sotto tale aspetto che, dopo l'ingiusta esclusione subita, la cooperativa esponente ha presentato un'istanza di accesso agli atti in data 23.3.2017, prot. n. 7399 (doc. 5 – istanza di accesso), volta ad ottenere i verbali e gli altri documenti di gara, ad oggi rimasta inevasa.

Ad ogni modo, la ricorrente ha contestato apertamente l'esclusione dalla gara attraverso delle richieste formali di riammissione, trasmesse il 26.2.2017, e il successivo 21.3.2017 (docc. 6 e 7), con la quale la Stazione appaltante è stata informata, ai fini di un'eventuale adesione, della presentazione di un'istanza di parere di precontenzioso all'Anac.

Più nel dettaglio, nelle note suddette si è lamentata la mancata attivazione del soccorso istruttorio da parte della Commissione di gara, sottolineando l'illegittimità di un'esclusione fondata sul mero dato formale dell'indicazione degli oneri di sicurezza in mancanza di un'esplicita richiesta da parte del bando e dello stesso modello predisposto dal Committente per la presentazione dell'offerta economica (in cui, per l'appunto, nulla è stato indicato riguardo agli oneri di sicurezza, doc. 8 – Allegato D, al Bando di gara).

« Nel tentativo di evitare una lite giudiziale la cooperativa Agape richiama invano dei precedenti giurisprudenziali decisi da codesto Ill.mo Tribunale (v. infra), e la delibera Anac n. 2, dell'11.1.2017, che pure richiama la sentenza n. 3217, del 12.12.2016, del Tar-Catania, che hanno rimarcato la necessità di ricorrere al soccorso istruttorio prima di escludere l'operatore anche nel vigore del nuovo Codice degli appalti, in un'interpretazione comunitariamente orientata.

Ciononostante, il Comune resistente non ha accolto le richieste mosse in tal senso, scegliendo di non rispondere alle pur legittime doglianze della cooperativa ricorrente.

L'esclusione di cui è giudizio, tuttavia, appare illegittima per i seguenti motivi di diritto.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 83, commi 8 e 9, dell'art. 95, e dell'art. 97, del d.lgs. n. 50, del 19 aprile 2016; dell'art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008; dell'art. 97, Costituzione. Violazione e falsa applicazione del bando di gara. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e sviamento, violazione del principio di proporzionalità e della parità di trattamento. Violazione del principio di chiarezza degli atti ("clare loqui"). Difetto d'istruttoria e motivazione.

L'indicazione dei costi di sicurezza aziendali nell'ambito dell'offerta economica è materia più volte affrontata dalla giurisprudenza di merito, oltre che comunitaria la quale ha trattato l'argomento nel vigore del vecchio e del nuovo Codice dei contratti pubblici. Nella sede odierna, per evidenti ragioni di sintesi, non è possibile ripercorrere per intero i percorsi argomentativi e gli avvicendamenti normativi che hanno condotto alle conclusioni in atto prevalenti, limitandosi a riportarne le tappe più significative.

Sotto il profilo strettamente normativo, va solo rilevato che l'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, c.d. nuovo Codice dei contratti pubblici o degli appalti ha previsto che *"Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro"*. A questa disposizione, tuttavia, il Codice degli appalti non ricollega una sanzione espulsiva a carico del concorrente che nell'offerta non abbia indicato i costi di cui si parla.

Ne consegue che, data l'assenza di una norma che commini l'esclusione dalla gara la Stazione Appaltante è tenuta (o perlomeno, sarebbe), all'applicazione della regola del soccorso istruttorio prevista dall'art. 83, comma 9, del decreto legislativo richiamato, nell'interpretazione che scaturisce dalla lettura della sentenza della Corte di Giustizia dell'UE del 10.11.2016, per la quale l'esclusione non può essere comunque disposta se non dopo che l'operatore sia stato invitato a regolarizzare l'offerta.

A tale conclusione si giunge anche in applicazione del principio della tassatività delle cause di esclusione, per certi versi speculari al principio generale del *favor participationis*, al quale i commi 8 e 9, dell'art. 83, sono strettamente connessi rappresentandone un'applicazione concreta. E' evidente, invero, che il principio del soccorso istruttorio interviene nelle ipotesi in cui non ricorra una delle cause di

esclusione previste tassativamente dal Codice, al fine di "colmare" le carenze formali della domanda e così garantire la partecipazione dell'operatore alla gara.

In proposito, è pure da aggiungere che le ss.aa. non hanno più la possibilità di prevedere nei documenti di gara delle cause di esclusione non contemplate dal Codice dei contratti pubblici, a norma del comma 8, ultimo periodo dell'art. 83, più volte richiamato, per il quale *"I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle"*. Si tratta di una norma di chiusura che, in un certo senso, "blinda" la regola della tassatività delle cause di esclusione, non consentendo alle amministrazioni committenti di introdurre di nuove secondo la loro discrezionalità, come avveniva più spesso sotto la vigenza del d.lgs. n. 163/2006.

Quanto appena rilevato assume un'importanza ancora maggiore nei casi in cui – è quanto avvenuto nella fattispecie di cui è ricorso – la "carezza" della domanda scaturisca dalla scarsa chiarezza o dalla genericità del testo dei documenti di gara, bando in testa, il quale sarebbe tenuto a dettare con la massima chiarezza le modalità di partecipazione alla procedura e gli oneri informativi a carico dei concorrenti interessati all'affidamento. Da questo punto di vista, è giusto che le lacune del bando di gara non finiscano col nuocere all'operatore che abbia redatto la domanda di partecipazione e formulato l'offerta tecnica e/o economica, attenendosi a quanto da esso prescritto.

Ciò posto, nella fattispecie di cui è giudizio la Stazione Appaltante ha ignorato le norme appena menzionate, violando apertamente il principio della tassatività delle cause di esclusione e la regola del soccorso istruttorio, attribuendo al comma 10, dell'art. 95, del Codice, sia pure in assenza di una esplicita previsione del bando di gara un'efficacia "espulsiva" (benché la norma nulla disponga al riguardo).

Ad onor del vero il Comune resistente non fa neppure menzione della norma del Codice appena citata, rimettendo il proprio giudizio *sic et simpliciter* e senza alcuno sforzo interpretativo a un'interpretazione dell'Adunanza Plenaria n. 19, del 2016, rivelatasi (per quanto detto e per quanto si dirà), non corretta perché non coordinata con le conclusioni cui giungono gli arresti giurisprudenziali comunitari.

La cooperativa ricorrente ha presentato l'offerta economica, attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni della *lex specialis* di gara e al modello allegato al bando, che non prevedono in alcuna parte l'obbligo d'indicazione dei costi di sicurezza aziendale di cui si discute. Viceversa, qualora un obbligo in tal senso fosse stato previsto espressamente, l'odierna esponente non avrebbe avuto difficoltà a indicare gli oneri di sicurezza aziendali, come avvenuto in occasione di altri affidamenti pubblici presso la medesima o altre stazioni appaltanti (doc. 9 e 10 - Offerta economica per altre procedure).

E' evidente, pertanto, che la scarsa chiarezza dei documenti di gara, non solo ha indotto la cooperativa Agape a non separare gli oneri di sicurezza dall'offerta ma ha finito col provocarne addirittura l'estromissione dalla gara, per effetto della distorta lettura della commissione aggiudicatrice.

Sul punto in esame, tuttavia, la giurisprudenza più recente (anche dell'On.le Collegio adito), ha avuto modo di sottolineare l'illegittimità dell'operato della Stazione Appaltante che si sia determinata per l'espulsione dalla procedura della ditta concorrente senza fare ricorso prima al soccorso istruttorio.

A tale ordine di conclusioni si è addivenuti fondamentalmente dopo l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 27 luglio 2016, n. 19, e la pronunzia della Corte di Giustizia UE, 10 novembre 2016, in C-140/16, in C-697/15 e C-162/16, per effetto delle quali "... nell'affrontare la questione concernente le conseguenze della violazione dell'obbligo di dichiarare gli oneri di sicurezza aziendale e

l'esercizio del soccorso istruttorio, mitigando i principi affermati sul punto dalle precedenti Plenarie nn. 3 e 9 del 2015 ma al contempo facendo salvo il principio di tassatività delle cause di esclusione e del potere di soccorso effettuata dalla plenaria n. 9 del 2014 - ha affermato il seguente principio: l'automatismo dell'effetto escludente per mancata indicazione degli oneri di sicurezza, anche in assenza di indicazioni in tal senso da parte del bando e della modulistica, si pone in contrasto con i principi di certezza del diritto, tutela dell'affidamento, nonché con quelli, che assumono particolare rilievo nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica, di trasparenza, proporzionalità e par condicio; nella fattispecie la mancata previsione dell'obbligo di indicazione degli oneri di sicurezza nel bando di gara, la predisposizione da parte dell'Amministrazione di moduli fuorvianti, perché privi di un riferimento alla voce in questione, l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sintomatico di una incertezza normativa, fanno sì che l'applicazione della regola dell'esclusione automatica, senza il previo soccorso istruttorio, si tradurrebbe in un risultato confliggente con i principi euro-unitari di tutela dell'affidamento, di certezza del diritto, di trasparenza, par condicio e proporzionalità. Nel caso in esame, osserva il Collegio che la controinteressata ha formulato l'offerta economica compilando i modelli all'uopo predisposti dalla stazione appaltante e, sulla base di tali modelli, ha indicato un ribasso del 19,5559% e l'esatto ammontare dei costi per la sicurezza da interferenza (€ 3000,00) senza che la lex specialis sanzionasse la mancata specificazione degli oneri di sicurezza aziendali con l'esclusione.

Ne consegue che - in applicazione dei sopra richiamati principi di cui alla sentenza n. 19/2006 dell'Adunanza Plenaria che il Collegio ritiene di condividere - ove il bando di gara, come nella fattispecie all'esame, non preveda espressamente l'obbligo di indicare nell'offerta economica gli oneri di sicurezza

aziendali la soluzione, propugnata da parte ricorrente, dell'esclusione automatica risulterebbe sproporzionata oltre che iniqua (TAR Sicilia – Catania, sentenza 2934/2016, del 14.11.2016).

Ancora, più di recente codesto Ill.mo Tribunale fa un distinguo tra le gare bandite prima del nuovo Codice degli appalti pubblici e quella pubblicate successivamente, alla luce dei principi dettati dall'Adunanza Plenaria n. 19, del 2016, stabilendo che *"In applicazione dei principi espressi dall'Adunanza plenaria si è in seguito affermato in modo costante e univoco (Cons. Stato, III, 9 gennaio 2017, n. 30; V, 23 dicembre 2016, n. 5444; 17 novembre 2016, n. 4755; 7 novembre 2016, n. 4646; 11 ottobre 2016, n. 4182; TAR Catania, III, 12.12.2016 n. 3217), che la mancata indicazione degli oneri per la sicurezza non giustifica l'immediata esclusione dalla gara, ovvero l'annullamento dell'aggiudicazione, quando la legge di gara non abbia specificato ai concorrenti l'obbligo di indicare nell'offerta, a pena di esclusione, gli oneri della sicurezza aziendale, né tale specificazione sia stata fornita con la predisposizione di moduli e formulari particolari che li contenessero, e quando non è in contestazione sotto il profilo sostanziale il rispetto dei costi minimi imposti dagli obblighi in materia di sicurezza del lavoro; in tali ipotesi si è statuito che è illegittima l'esclusione per effetto della mancata indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza senza prima avere consentito alla concorrente di regolarizzare la mancanza mediante il potere di soccorso istruttorio. Da ultimo, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha affermato che è contraria ai principi di parità di trattamento e di trasparenza sanciti dalla direttiva 2004/18/CE l'esclusione di un offerente dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per via dell'inosservanza dell'obbligo di scorporare nell'offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro, quando questo obbligo non risulta espressamente dai documenti di gara o dalla normativa*

nazionale, bensì emerge da un'interpretazione di tale normativa diretta a colmare, attraverso l'intervento del giudice nazionale di ultima istanza, le lacune presenti in tali documenti (Tar Sicilia – Catania, sentenza n. 602/2017, del 22.3.2017)

Ponendo l'accento sulla nota ordinanza della CGUE, del 10.11.2016, inoltre, l'Ill.mo Tribunale adito ha precisato altresì che "Sulla questione di merito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata con ordinanza 10.11.2016 n. 697, riconoscendo l'illegittimità dell'esclusione di offerte economiche dalle procedure di affidamento di appalti pubblici disposta per la sola ragione dell'omesso scorporo degli oneri di sicurezza aziendale, senza consentire che in sede istruttoria i costi della sicurezza possano essere specificamente distinti.

Secondo i Giudici comunitari "il principio della parità di trattamento e l'obbligo di trasparenza, come attuati dalla direttiva 2004/18, devono essere interpretati nel senso che (essi) ostano all'esclusione di un offerente dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico a seguito dell'inosservanza, da parte di detto offerente, dell'obbligo di indicare separatamente nell'offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro, obbligo il cui mancato rispetto è sanzionato con l'esclusione dalla procedura e che non risulta espressamente dai documenti di gara o dalla normativa nazionale, bensì emerge da un'interpretazione di tale normativa e dal meccanismo diretto a colmare, con l'intervento del giudice nazionale di ultima istanza, le lacune presenti in tali documenti. I principi della parità di trattamento e di proporzionalità devono inoltre essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di concedere a un tale offerente la possibilità di adempiere detto obbligo entro un termine fissato dall'amministrazione aggiudicatrice", concludendo, per l'effetto, che "Previo annullamento delle disposte esclusioni e delle aggiudicazioni, la procedura di gara dovrà essere ripristinata con l'ammissione delle imprese già escluse per non aver evidenziato

nelle offerte economiche i costi della sicurezza aziendale a integrare in sede istruttoria le proprie offerte mediante lo scorporo da esse dei predetti costi e con la successiva valutazione della congruità delle offerte stesse".

Ebbene, la fattispecie sottoposta al giudizio del Tribunale oggi adito è analoga a quelle prese in esame nelle superiori decisioni, volte a tutelare il principio del *favor participationis* a dispetto dell'indebita esclusione subita dalla cooperativa Agape.

Sulla sospensione degli atti

Sul *fumus boni iuris* le ragioni sopra esposte dimostrano che le pretese fatte valere hanno la parvenza di fondatezza richiesta dalla norma per la sospensione degli atti impugnati. Delle chiare esigenze di ripristino della legalità violata impongono l'annullamento previa sospensione del provvedimento di esclusione e l'ammissione alla gara prima che intervenga l'aggiudicazione definitiva e la necessità di impugnare davanti codesto Ill.mo Tribunale nuovi atti con aggravio inevitabile di spese e di tempi.

Quanto al *periculum in mora*, è anche da dire che se non fosse stata esclusa erroneamente, la cooperativa Agape oggi sarebbe l'aggiudicataria ed esecutrice in via provvisoria del servizio assistenza domiciliare ai disabili, atteso che il progetto tecnico presentato in sede di gara è stato valutato migliore degli altri, ottenendo il punteggio più alto.

Il danno economico è manifesto quindi, venendo a corrispondere alla negata esecuzione del servizio e del corrispettivo stabilito e, principalmente, alla perdita di un'occasione di arricchimento delle proprie esperienze professionali compresa la possibilità di dimostrare un incremento della capacità tecnica della cooperativa grazie all'esecuzione del servizio di cui è causa.

Occorre ricordare in proposito che tra i mezzi di prova contemplati dal Codice dei contratti per la dimostrazione della capacità tecnica degli operatori economici, rientrano le forniture svolte nell'ultimo triennio (o per un periodo anche antecedente se le amministrazioni lo richiedono), a norma del combinato disposto dell'art. 86, e dell'Allegato XVII-Parte II, del Codice. Ne deriva che la cooperativa ricorrente, in questo momento, a causa dell'illegittima esclusione, si troverebbe nell'impossibilità di provare lo svolgimento del servizio e di subire delle inevitabili penalizzazioni nell'ambito di altre gare.

Appare pure indiscutibile l'impoverimento del patrimonio di conoscenze della società non riparabile mediante il semplice accoglimento dell'istanza risarcitoria.

D'altronde, non va sottaciuta la circostanza che il servizio di assistenza non è stato aggiudicato definitivamente ma solo in via provvisoria e che, pertanto, da un lato non può dirsi maturato in capo all'attuale aggiudicatario un legittimo affidamento, dall'altro si può affermare ragionevolmente il venir meno delle esigenze di valutazione stabilite dal comma 8-ter, dell'art. 120, del Codice del processo amministrativo, laddove si stabilisce che *"Nella decisione cautelare, il giudice tiene conto di quanto previsto dagli articoli 121, comma 1, e 122, e delle esigenze imperative connesse a un interesse generale all'esecuzione contrattuale del contratto, dandone conto nella motivazione"*.

Ad ogni modo, nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza cautelare la cooperativa odierna ricorrente subentrerebbe nell'esecuzione del servizio all'attuale aggiudicataria provvisoria, vantando il punteggio tecnico più alto, senza che ciò comporti l'interruzione sia pure temporanea del servizio e/o rischi di disservizi nei confronti dell'utenza.

P.Q.M.

Voglia l'On.le Tribunale adito in accoglimento del presente ricorso, respinta ogni contraria eccezione e difesa, previa sospensione degli atti impugnati,


1. Accertare e dichiarare l'illegittimità della determinazione del responsabile del I Settore del Comune di Giardini Naxos n. 145, del 20.3.2017, n. 347, del 22.3.2017, del Registro Generale, avente ad oggetto "Affidamento servizio di assistenza domiciliare disabili. Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione provvisoria del servizio"; del Verbale di gara n. 4, del 23.2.2017, con il quale è stata determinata l'esclusione della s.c.s. Agape dalla procedura di affidamento suddetta e degli atti presupposti, consequenziali e connessi allo stato non conosciuti;

2. Per l'effetto annullare i provvedimenti di cui al punto precedente, ordinando al Comune di Giardini Naxos la riammissione alla gara della s.c.s. Agape, in persona del l.r.p.t.;

3. Accertare il diritto della ricorrente e per l'effetto dichiarare e condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla s.c.s. Agape a causa della illegittima esclusione e della mancata aggiudicazione del servizio di cui è ricorso.

Con vittoria di spese e compensi.

Catania, il 14.4.2017

Avv. Maria Rosa Petronio 

Ai fini del contributo unificato di iscrizione a ruolo, si dichiara che la presente controversia è euro 122.976,22, e che il contributo unificato da versare è pari ad euro 2.000,00.

Catania, 14.4.2017

Avv. Maria Rosa Petronio 

Si depositano i seguenti documenti:

- Doc. 1 - Provvedimento impugnato;
- Doc. 2 - Bando di gara e Capitolato d'oneri;
- Doc. 3 - Offerta economica;
- Doc. 4 - Pagine web;
- Doc. 5 - Istanza di accesso
- Doc. 6 - Comunicazioni e richieste varie;
- Doc. 7 - id.;
- Doc. 8 - modello per la formulazione dell'offerta;
- Doc. 9 e 10 - Offerta economica per altre procedure.

PROCURA ALLE LITI

sottoscritta Pierina Di Mauro, nata a Messina il 6.7.1948, in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della ditta società cooperativa sociale "Agape" con sede in Giardini Naxos, in via Vittorio Emanuele, n. 126/B, P.I. 01434010839, domiciliata ai fini del presente procedimento in Catania, presso lo studio dell'avvocato Maria Rosa Petronio, con studio in Viale Jonio, n. 21, presso quale si elegge domicilio, PEC mariarosapetronio@pec.ordineavvocaticatania.it;

Delego a rappresentarmi e difendermi

nel presente giudizio al Tars - Sezione Staccata di Catania per la declaratoria d'inefficacia e di annullamento degli atti relativi all'affidamento del servizio di assistenza domiciliare disabili verso il Comune di Giardini Naxos, l'avvocato Maria Rosa Petronio, estendendo il mandato a ogni sua fase e grado ed in qualsiasi altra fase comunque connessa - riassunzione, opposizione, appello, procedura fallimentare, concordataria ed opposizioni, alla presentazione del precetto, all'esecuzione (anche riproposta), compresa l'assistenza al pignoramento e qualsivoglia opposizione all'esecuzione (comprese quelle ex artt. 619 e ss. c.p.c.), con studio in Catania, in via V. Jonio, 21, e indirizzo di posta elettronica certificata mariarosapetronio@pec.ordineavvocaticatania.it.

Alla stessa conferisco tutti i poteri inerenti e conseguenti al mandato, previsti dall'art.84 c.p.c., ivi compresi espressamente quelli di appellare, chiamare terzi in causa, transigere e conciliare sia giudizialmente che stragiudizialmente, rinunciare agli atti ed accettare rinunce, incassare somme e rilasciare quietanze, deferire e riferire giuramenti decisori, proporre domande e/o eccezioni non convenzionali, svolgere ricorsi di natura fallimentare, intervenire nelle procedure esecutive di qualsiasi tipo e specie, chiamare terzi in causa, farsi sostituire, modificare domicilio, farsi sostituire, domiciliarsi e nominare, presso qualsiasi Foro, altri avvocati e procuratori cui sono sin d'ora concesse le identiche facoltà.

Autorizzo l'avv. M.R. Petronio, al trattamento dei miei dati personali per le finalità del presente mandato e dichiaro di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003. Dichiaro, inoltre, di essere stata informata ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato.

Pierina Di Mauro

Vera e autentica la firma

avv. Maria Rosa Petronio

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Maria Rosa Petronio procuratore e domiciliatario della società cooperativa sociale Agape, in persona del legale rappresentante pro-tempore, io sottoscritto Assistente U.N.E.P. addetto al Tribunale di Catania ho notificato il suesteso ricorso

Al Comune di Giardini Naxos nella persona del Sindaco *pro-tempore*, mediante consegna a mani di copia conforme all'originale, presso la Sede comunale di via

Piazza Abate Cacciola

21/03/2017



~~Alla società cooperativa sociale Esperia 2000, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Siracusa, in via San Cataldo, 4~~



ALL. 2

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

PROVINCIA DI MESSINA

Codice Fiscale n.00 343 940 839

N. REG./2017

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemiladiciassette, il giornodel mese di, in Giardini Naxos e nella Residenza Comunale.

Con la presente scrittura privata, avente fra le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del Codice Civile, il Comune di Giardini Naxos (di seguito Comune), sede di Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola, C.F. 00 343 940 839, in persona del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, Dott.ssa Roberta Freni, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua qualità;

Da una parte

E

L'Avv. _____ con studio in _____, in via _____ (d'ora innanzi indicato semplicemente come "il Professionista");

C.F. _____ in qualità di legale di fiducia dell'Ente

Dall'altra

Premesso che:

Il Comune di Giardini Naxos deve conferire incarico legale per il ricorso al Tar di Catania promosso dalla Società Cooperativa Sociale Agape contro il Comune di Giardini Naxos e nei confronti della Società Cooperativa Edilizia Esperia 2000;

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ immediatamente esecutiva, si è provveduto ad autorizzare la rappresentanza legale del Comune nel giudizio di che trattasi;

Con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ è stato approvato lo schema del presente disciplinare di incarico legale.

Ciò premesso

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di rappresentanza legale in giudizio, secondo le modalità e le condizioni che seguono.

ART. 1

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa dell'Ente per il ricorso al Tar di Catania promosso dalla Società Cooperativa Sociale Agape contro il Comune di Giardini Naxos e nei confronti della Società Cooperativa Edilizia Esperia 2000;

L'Amministrazione rilascerà procura ex art. 83 c.p.c. al Professionista.

Il Professionista si impegna:

- nel periodo di vigenza del presente contratto – a non svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Giardini-Naxos.

- a rappresentare e/o difendere l'Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati, allo scopo di prelevare – in originale o in copia, in dipendenza delle esigenze della difesa dell'Ente – tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico ed in possesso dell'Amministrazione;

- a promuovere e/o resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.

All'atto della consegna verrà sottoscritto verbale.

Il Professionista al momento del ritiro della suddetta documentazione dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento disciplinare, di cui al D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, e di uniformarsi, nello svolgimento della attività inerente l'incarico, al contenuto dello stesso.

Il Professionista dichiara di aver presentato il proprio *curriculum vitae* per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, disposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 2 e 27, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione del *curriculum*, in base alle predette disposizioni normative, costituisce condizione legale di efficacia dell'incarico conferito di importo superiore ad € 1.000,00 ex art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo.

ART. 2

E' onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

ART. 3

Le parti, così come sopra indicate con il presente atto, ai sensi dell'art. 2233, terzo comma del Codice Civile, e dell'art. 2 bis della legge n. 248/2006, sottoscrivono e formalizzano la misura del compenso stabilita per l'intero procedimento dell'incarico, per cui L'Avv. _____ (C.F. _____) assume la rappresentanza e la difesa del Comune di Giardini Naxos, giusta Delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____ ed accetta il compenso stabilito di €. 2000,00 compreso IVA e CPA e spese generale di studio, per l'intero giudizio;

ART. 4

E' onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle procedure giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione. Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'Ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

ART. 5

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 6

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti per l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, ha facoltà di nominare un procuratore domiciliatario, del cui operato ne assume la responsabilità e senza maggiori oneri a carico dell'Ente.

ART. 7

Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio come segue:

- l'Amministrazione in Giardini-Naxos, presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Abate Cacciola;
- il Professionista in _____, via _____;

ART. 8

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute per motivate ragioni.

ART. 9

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza diritto al rimborso delle spese sostenute.

ART. 10

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

ART. 11

Il compenso a saldo sarà liquidato e pagato, ad incarico espletato, previa presentazione di fattura.

La liquidazione a saldo resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o dei provvedimenti giudiziali adottati dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito spetta al professionista **un anticipo pari ad €. 1000,00**, comprensivo di Cpa, Iva e ritenuta d'Acconto e spese generali di studio, da liquidarsi dietro presentazione di fattura e copia degli atti di costituzione o comparsa.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze processuali (come, ad esempio, l'eccessivo protrarsi del contenzioso).

Si applicheranno integralmente le disposizioni fiscali vigenti;

ART. 12

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ART. 13

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ART. 14

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR. 26.04.1986, n°13.

IL PROFESSIONISTA

L'AMMINISTRAZIONE

L'Avv. _____, dichiara di aver preso conoscenza delle clausole contenute in tutti gli artt. del presente contratto e di approvarle espressamente.

IL PROFESSIONISTA

SPESA- CAP.:1245			
Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO €.	ANNO/MESE	IMPORTO €.
2017	2000	2017	2000
TOTALE	2000	TOTALE	2000

6) **di dare** atto che al presente provvedimento sarà data pubblicità secondo quanto previsto dalla legge;

7) **di dare atto** che alla liquidazione delle somme a titolo di acconto e saldo si provvederà in base ai termini ed alle condizioni fissate dal disciplinare sottoscritto con il professionista, in conformità allo schema allegato con il presente provvedimento;

8) **di demandare** al Responsabile del Servizio l'assunzione del provvedimento di impegno di spesa complessivo;

9) **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo;

10) **trasmettere** copia al Responsabile del I^ Settore ed al Responsabile Ufficio Contenzioso.

L'Istruttore Amministrativo

Stivale Cosulich



Il Proponente

[Handwritten signature]

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 153 DEL 04.09.2017

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 04.09.2017



SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Roberta Ieri


Roberta Ieri

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di € 2.500,00 sull'intervento Cap. 1245 del bilancio comunale.

Scarf. Prov. 137

Giardini Naxos, 04/09/2017




IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Dott. Mario Cavallaro

Mario Cavallaro

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma


Il Sindaco


P. Lo Turco



L'Assessore Anziano


Dott. Carmelo Villari





Il Segretario Generale

Dott.ssa Roberta Freni



La presente è copia conforme all'originale

Li _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

- Dott.ssa R. Freni -

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

Il Segretario Generale

- Dott.ssa Roberta Freni -

L'Istruttore Amministrativo
